



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE
DEL FONDO INTERNO DI INCENTIVAZIONE
PER LE FUNZIONI TECNICHE**

Indice

CAPO I Principi generali	3
Art. 1 - Destinazione del fondo.....	3
Art. 2 - Destinatari.....	3
Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro.....	3
Art. 4 - Interventi che non concorrono all'alimentazione del Fondo.....	4
Art. 5 - Suddivisione in lotti.....	4
Art. 6 - Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti a favore dell'USRC.....	5
Art. 7 - Funzioni delegate e appalti congiunti.....	5
Art. 8 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo.....	5
Art. 9 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista".....	5
Art. 10 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....	6
CAPO II Ripartizione e liquidazione degli incentivi	6
Art. 11 - Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo.....	6
Art. 12 - Graduazione dell'alimentazione del Fondo.....	6
Art. 13 - Disciplina delle varianti.....	7
Art. 14 - Aliquote da corrispondere a ciascuna figura professionale e tempi di erogazione.....	7
Art. 15 - Funzioni articolate e singole.....	10
Art. 16 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.	10
Art. 17 - Liquidazione degli incentivi.....	11
CAPO III Disposizioni transitorie e finali	12
Art. 18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria.....	102
Art. 19 - Formazione professionale e strumentazione.....	112
Art. 20 - Approvazione e proprietà degli elaborati.....	Errore. Il segnalibro non è definito. 2



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito il “**Codice**”) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture affidati da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito “**USRC**”).

I criteri e le modalità di riparto degli incentivi per funzioni tecniche sono stati oggetto di contrattazione collettiva integrativa per il triennio 2021-2023 conclusasi con il Contratto prot. 17763 del 09.12.2021.

**CAPO I****Principi generali****Art. 1 - Destinazione del fondo**

1. L'USRC, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara calcolato al netto dell'IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, da riconoscere per le attività indicate dalla legge. La quota così individuata è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

2. Detto importo confluisce in un apposito fondo (di seguito il "**Fondo**") all'interno del quale la quota dell'80% è vincolata e diretta ad essere ripartita tra il Responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche in relazione a ciascun appalto in relazione al quale detti soggetti prestano la propria attività; la restante quota del 20% è diretta a contribuire complessivamente agli obiettivi indicati all'art. 113, comma 4, del Codice.

Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il Fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico-economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto o nella determinazione a contrarre ovvero, nel caso in cui a base di gara sia posta la sottoscrizione di un accordo quadro, nelle determinazioni di attivazione dell'accordo stesso¹.

Art. 2 - Destinatari


1. Sono destinatari della quota dell'80% del Fondo le figure che svolgono le attività professionali indicate alle Tabelle C e D dell'articolo 14 e, se nominati, i loro collaboratori. I limiti ed i criteri di ripartizione degli incentivi sono disciplinati dal presente Regolamento; nessuna ulteriore attività non espressamente contemplata dal Regolamento può essere oggetto di erogazione di incentivi per funzioni tecniche.

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

1. Il Titolare dell'USRC su proposta del Responsabile dell'Ufficio competente individua per ciascun intervento con apposito provvedimento la struttura del gruppo di lavoro destinataria dell'incentivo, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto con apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura redatte a cura del Responsabile dell'Ufficio competente.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente nonché i lavoratori in regime di somministrazione di lavoro a tempo determinato come chiarito da ANAC con parere prot. 21405 del 12.03.2021.


¹ Cfr Delibera n. 110/2020/PAR Corte dei Conti Sez. controllo Regione Lombardia.



3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Titolare dell'USRC, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. Salvo motivi di particolare urgenza da esplicitare adeguatamente nel provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, il conferimento degli incarichi che danno luogo all'erogazione di incentivi è preceduto da periodico interpello interno finalizzato ad acquisire la disponibilità del personale a svolgere le attività incentivate. Il personale dirigenziale ed i titolari di Posizione Organizzativa possono sempre essere individuati quali componenti del gruppo di lavoro.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento di nomina assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 o che siano in situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale per la specifica procedura o che incorrano in situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi della normativa vigente. Il RUP assicura che tutti i soggetti coinvolti nella specifica procedura rendano le necessarie dichiarazioni sostitutive ed informa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ogni anomalia riscontrata.

Art. 4 – Interventi che non concorrono all'alimentazione del Fondo

1. Non incrementano il Fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) i lavori in amministrazione diretta;
 - b) gli acquisti di beni e servizi per i quali, a norma dell'art. 113, comma 2, del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 3, non è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 17;
 - d) gli affidamenti diretti ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a), del Codice;
 - e) gli affidamenti in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Codice;
 - f) gli affidamenti di lavori e di acquisto di beni e servizi mediante adesione a strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip, convenzioni regionali, etc.) ivi comprese le convenzioni stipulate da soggetti aggregatori;
 - g) i lavori di manutenzione ordinaria che non necessitino, per la loro realizzazione, della stesura dell'intero ciclo della progettazione;
 - h) I fattispecie ascrivibili al partenariato pubblico privato ed al *project financing*.
2. In riferimento al punto b) che precede, l'esclusione non interviene nel caso di nomina del Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, per gli appalti di servizi di particolare complessità (ad esempio, quelli che coinvolgono utenza/minori/anziani/disabili, servizi di ristorazione, elevata rilevanza tecnologica, prestazioni multi competenze, servizi manutentivi global service, ecc.).

**Art. 5 - Suddivisione in lotti**

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. qq) ovvero “prestazionale” (art. 3, lett. ggggg) dal Codice.

Art. 6 – Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti a favore dell’USRC

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’articolo 14 del presente Regolamento svolte dal personale di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dall’USRC alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

2. Qualora l’USRC dovesse avvalersi delle attività di una centrale di committenza per l’acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 113, comma 5, del Codice, destina una percentuale non superiore al 25% dell’importo calcolato a norma dell’articolo 1, comma 1, del presente Regolamento nell’ambito dell’incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, dovranno essere disciplinate le modalità di liquidazione dell’incentivo. La ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività è effettuata dalla centrale di committenza. La quota assegnata alla centrale di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’USRC le cui funzioni sono trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 – Funzioni delegate e appalti congiunti


1. In caso di svolgimento di una o più delle attività indicate all’articolo 2, comma 1, del presente Regolamento da parte dell’USRC su delega normativa o convenzionale da parte di altre Amministrazioni, la quantificazione ed erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche sono determinate da apposito provvedimento o, in assenza, a norma del presente Regolamento.

2. In caso di svolgimento di una o più delle attività indicate all’articolo 2, comma 1, del presente Regolamento nell’ambito di appalti banditi congiuntamente dall’USRC e da altre amministrazioni, la quantificazione ed erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche sono determinate da apposito provvedimento delle stazioni appaltanti coinvolte.

Art. 8 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo

1. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, ultimo periodo del Codice è escluso dalla ripartizione dell’incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è riconosciuta per le attività effettivamente svolte e quantificate secondo le modalità e le forme previste dal presente Regolamento.

**Art. 9 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista”**

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'USRC, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base “teorica”, quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno secondo quanto indicato nel presente Regolamento.

Art. 10 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

2. In caso di mancata distribuzione delle quote di incentivo, esse costituiscono un'economia e non possono essere utilizzate per effettuare ulteriori lavori, servizi o forniture in economia; né vanno ad accrescere le quote distribuite.


CAPO II**Ripartizione e liquidazione degli incentivi****Art. 11 - Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo**

1. I compensi vengono riconosciuti per lavori come definiti dal Codice, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria che implicino l'intero ciclo di progettazione e straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, e riqualificazione urbana previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'USRC.

2. Per l'acquisizione di servizi e forniture, l'incentivo è riconosciuto se l'intervento è inserito nel programma biennale di forniture e servizi e viene individuato un Direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile del Procedimento. Per gli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria è richiesto il documento di progettazione di unico livello per l'acquisizione di servizi e/o forniture. Per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria si riconosce l'incentivazione solo se è nominato il Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, e cioè nelle seguenti fattispecie:

- a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (ad esempio, quelli che coinvolgono utenza/minori/anziani/disabili, servizi di ristorazione, elevata rilevanza tecnologica, prestazioni multi-competenze, ecc.);
- c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

La nomina del Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP deve essere adeguatamente motivata e non può essere in alcun modo finalizzata a ricomprendere quello specifico appalto nell'incentivazione di cui all'art. 113 del Codice.

**Art. 12 - Graduatoria dell'alimentazione del Fondo**

1. La percentuale massima stabilita dal Codice è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, determinata in ragione dell'importo a base d'asta, secondo la tabella che segue:

Tabella A- graduazione del fondo per lavori:

Importo a base d'asta	Incentivo
Fino a € 1.100.000,00	2,00%
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	1,80%
da € 5.000.000,01 a € 10.000.000,00	1,50%
da € 10.000.000,01 a € 15.000.000,00	1,00%
oltre € 15.000.000,00	0,50%

Tabella B- graduazione del fondo per servizi e forniture:

Importo a base d'asta	Incentivo
Fino a € 100.000,00	2,00%
da € 100.000,01 a € 500.000,00	1,80%
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	1,50%
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	1,00%
oltre € 5.000.000,00	0,50%


Art. 13 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, commi 1 e 2, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il Fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106, comma 2, lett. b), del Codice.

Art. 14 – Aliquote da corrispondere a ciascuna figura professionale e tempi di erogazione

1. Le aliquote da corrispondere a ciascuna figura professionale sono determinate, nei limiti indicati nelle sottostanti Tabelle, nel provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento avendo



riguardo alla professionalità necessaria, alla durata dell'incarico ed alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2. Il totale delle percentuali effettive individuate per ciascun intervento deve essere pari a 100. Nel caso in cui una o più attività non vengano svolte dal personale identificato nel gruppo di lavoro, gli importi dell'incentivo previsti per tali fasi non verranno liquidati e si configurano quali economie di spesa.

3. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

4. Per la fase di "Programmazione" e di "Verifica del progetto", l'aliquota matura dalla data di avvio della procedura di affidamento (bando di gara, lettera di invito o altra procedura); per la fase di "Affidamento", l'aliquota matura dalla data di stipula del contratto o dall'ordine di esecuzione anticipata; per la fase di "Esecuzione", l'aliquota matura in corso d'opera e viene liquidata sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o, per le acquisizioni di beni e servizi, al termine dell'esecuzione del contratto se di durata inferiore ai sei mesi, e ogni sei mesi in proporzione alla percentuale di esecuzione del contratto negli altri casi.

5. Le prestazioni sono da considerarsi rese ad avvenuto espletamento delle stesse adeguatamente formalizzato; in particolare:


- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'adozione del relativo atto;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia di aggiudicazione efficace;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche o con la regolare esecuzione finale;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo, con l'emissione del certificato.

6. Qualora non individuate nello specifico intervento una o più delle figure di cui alle Tabelle C e D, le relative aliquote minime costituiscono economia di spesa.

7. Oltre ai collaboratori espressamente previsti per il RUP, è sempre possibile individuare collaboratori amministrativi, tecnici o addetti allo svolgimento di specifiche attività; in tali casi l'incentivo è determinato a norma dell'articolo 15 del presente Regolamento.

Tabella C- Appalti di lavori: Aliquote da corrispondere a ciascuna figura professionale e tempi di erogazione:


Quota assegnata al/ai	Aliquota totale		Aliquota da corrispondere per ciascuna fase			
	Min.	Max.	Programmazione	Verifica del progetto	Affidamento	Esecuzione
Responsabile del Procedimento	15%	30%	10%	20%	30%	40%
Collaboratori	5%	15%	10%	20%	30%	40%



amministrativi e tecnici del Responsabile del Procedimento						
Responsabile della programmazione della spesa	5%	8%	100%	-	-	-
Incaricati della valutazione preventiva dei progetti	5%	10%	-	100%	-	-
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara	5%	10%	-	-	100%	-
Direttore dei lavori (comprensivo del coordinamento della sicurezza e dell'attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)	15%	32%	-	-	-	100%
Collaudatore tecnico-amministrativo (comprensivo del Collaudo statico se necessario e della regolare esecuzione)	10%	15%	-	-	-	100%
TOTALE	60%	120%				

Tabella D- Appalti di servizi e forniture: Aliquote da corrispondere a ciascuna figura professionale e tempi di erogazione:

Quota assegnata al/ai	Aliquota totale		Aliquota da corrispondere per ciascuna fase			
	Min.	Max.	Programmazione	Verifica del progetto	Affidamento	Esecuzione
Responsabile del Procedimento	25%	35%	10%	20%	30%	40%
Collaboratori del Responsabile del Procedimento	5%	15%	10%	20%	30%	40%
Responsabile della programmazione spesa	5%	10%	100%	-	-	-
Incaricati della valutazione preventiva dei progetti	1%	2%	-	100%	-	-




Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara	5%	10%	-	-	100%	-
Direttore dell'esecuzione del Contratto	15%	35%	-	-	-	100%
Incaricati della verifica di conformità	4%	13%	-	-	-	100%
TOTALE	60%	120%				

Art. 15 - Funzioni articolate e singole

1. Qualora una delle funzioni individuate alle Tabelle C e D che precedono venga svolta da più figure, compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. Le quote così individuate, accompagnate da una sintetica motivazione, sono trasmesse al Responsabile dell'Ufficio competente a gestire l'intervento cui esse afferiscono.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
3. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Responsabile dell'Ufficio competente.

Art. 16 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella Tabella E riportata di seguito.
3. Qualora, negli appalti di lavori, in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice e sia, pertanto, dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al Responsabile del procedimento, alla Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella Tabella E riportata di seguito.
4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella seguente Tabella E.

*Tabella E- Riduzione degli incentivi in ragione degli incrementi di costi e/o tempi di esecuzione:*

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 17 – Liquidazione degli incentivi


1. La liquidazione degli incentivi, nei modi, tempi e limiti indicati dal presente Regolamento, è disposta previo accertamento ed acquisizione di:

- a) Provvedimento del Titolare di definizione del Gruppo di lavoro (art. 3, comma 1, del presente Regolamento);
- b) Attestazione da parte del Responsabile dell'Ufficio competente per l'intervento a comprova dell'attività effettivamente svolta dai dipendenti (art. 3, comma 1, del presente Regolamento);
- c) Quando necessaria, la documentazione indicata all'art. 15 del presente Regolamento;
- d) Dichiarazione sostitutiva del dipendente di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. In caso di superamento, la quota eccedente costituisce economia di spesa.

2. Sarà, altresì, verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31, comma 12, del Codice da parte dell'Organismo di valutazione interna.

3. L'Ufficio Personale fornisce con cadenza annuale informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata e anonima.

4. I provvedimenti di liquidazione degli incentivi sono trasmessi all'Organismo di valutazione interna per quanto di propria competenza a cura dell'Ufficio Personale.

**CAPO III****Disposizioni transitorie e finali****Art. 18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria**

1. Il presente Regolamento si applica agli incarichi conferiti successivamente alla sua approvazione, relativamente a procedure di gara avviate dopo l'entrata in vigore del Codice.
2. Conformemente al costante orientamento della Corte dei conti¹, il presente Regolamento si applica altresì agli incarichi conferiti prima della sua adozione purché a seguito dell'entrata in vigore del Codice e sempreché le necessarie risorse vengano accantonate nell'apposito Fondo.
3. I riferimenti a fonti normative e regolamentari esterne al presente Regolamento si intendono di natura mobile. Di conseguenza, eventuali disposizioni normative sopravvenute che dovessero modificare e/o sostituire i richiami sopra citati, saranno da intendere recepite automaticamente nel presente Regolamento, salvo che non ne comportino l'inapplicabilità di una o più previsioni, nel quale ultimo caso si provvederà ad aggiornare il Regolamento.

Art. 19 - Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento l'USRC:
 - a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 che precede, i Responsabili degli Uffici competenti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Art. 20 - Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente Regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva dell'USRC, il quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi elaborati possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio *curriculum* professionale.

¹ Ex multis, cfr *Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR*; *Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR*.